

ROMA



Dipartimento Ciclo dei Rifiuti

ROMA CAPITALE

Segretario Generale

01 LUG 2022

N. RCI. 20645

NA/4890/2022

01-07-2022

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1.2.1 del 0.1 LUG. 2022

IL SINDACO

OGGETTO:

Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), per l'utilizzo dell'area di Saxa Rubra (Mun XV) per attività di trasbordo di rifiuti urbani indifferenziati - Proroga misure adottate con l'Ordinanza Sindacale n.2 del 4 gennaio 2022.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
CICLO DEI RIFIUTI

PAOLO GAETANO GIACOMELLI

L'ASSESSORA

ALL'AGRICOLTURA, AMBIENTE E CICLO
DEI RIFIUTI

SABRINA ALFONSI

VISTO:

IL SEGRETARIO GENERALE

P. PIETRO PAOLO MILETI

Il Vice Segretario Generale Vicario
Dr. Gianluca Viggiano

PREMESSO CHE:

con Ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2022, ex art. 50, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assicurare una temporanea risoluzione alle criticità connesse alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani della città di Roma, è stata individuata l'area di Saxa Rubra, di proprietà di Roma Capitale, ubicata nel territorio del Municipio XV, in Via Maurizio Barendson/Via Silvio Gigli, individuata al catasto con il Foglio 129, particelle 292 p e 294 p, per le attività di trasbordo dei rifiuti urbani indifferenziati codice EER 200301, per un quantitativo non superiore a 300 t/g e per un periodo di 180 giorni;

il ricorso temporaneo all'utilizzo dell'area di Saxa Rubra per l'attività di trasbordo si è reso necessario per far fronte alla situazione di criticità impiantistica regionale che ha comportato la necessità di adozione di provvedimenti straordinari, ex art.191 dl D. Lgs.152/2006, sia da parte del Presidente della Regione Lazio che da parte del Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, emanati al fine di individuare nell'immediato spazi impiantistici alternativi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti in diversi ATO del Lazio;

in data 15 giugno 2022 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato "Malagrotta 2", con capacità di trattamento autorizzata fino a 900 ton/g;

tale impianto, strategico alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani di Roma Capitale, risulta allo stato attuale inutilizzabile;

ciò comporta una ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione già avvenuta a causa dell'indisponibilità dell'impianto di TMB di AMA S.p.A., sito in via Salaria, n. 981 a seguito dell'incendio sviluppatosi nel 2018;

CONSIDERATO CHE

gli ultimi avvenimenti determinano l'urgente necessità di potenziare la logistica funzionale al trasporto dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, ubicati anche al di fuori del territorio di Roma Capitale con conseguenti maggiori percorrenze da effettuare, attraverso l'individuazione e la realizzazione di un sistema adeguato di siti di trasbordo/trasferenza;

in particolare, tra le azioni intraprese nell'immediato al fine di sopperire in parte al quantitativo di rifiuti urbani non più conferibili al TMB "Malagrotta 2", il Sindaco, in qualità di Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, nominato con D.P.R. 4 febbraio 2022, ha adottato, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 50 del 17.05.2022, l'Ordinanza commissariale n. 1 del 16.06.2022 autorizzando l'esercizio dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio di Roma Capitale (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome (V. Benedetto Luigi Montel 61/63 – Municipio XI) e di Acilia (V.le dei Romagnoli 1167 – Municipio X);

AMA S.p.A., con nota prot. 58511 del 16 giugno 2022, ha evidenziato il perdurare delle condizioni di criticità legate alla raccolta e al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e, nelle more del completamento delle attività poste in essere per l'individuazione delle più opportune soluzioni al fine di potenziare ed ottimizzare l'intero sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti, ha rappresentato la necessità di poter continuare ad utilizzare l'area di Saxa Rubra, ubicata nel territorio del Municipio XV, per attività di trasbordo dei rifiuti urbani indifferenziati, alle medesime condizioni operative autorizzate con l'Ordinanza Sindacale n. 2 del 4.01.2022, al fine di limitare i disagi legati all'attuale momento di criticità nel sistema di raccolta e gestione dei rifiuti urbani indifferenziati residuali da raccolta differenziata, evitando il diffondersi di problematiche di natura igienico-sanitario nel territorio di Roma Capitale;

il ricorso temporaneo all'utilizzo dell'area di Saxa Rubra per l'attività di trasbordo è risultato strategico nella gestione della situazione di criticità del ciclo dei rifiuti dovuta alla riduzione della capacità di trattamento dei rifiuti indifferenziati e agli impianti finali di smaltimento;

RILEVATO CHE

le attività di trasbordo risultano funzionali al miglioramento della logistica della raccolta e consistono nel trasferimento dei rifiuti urbani da mezzi di raccolta di minori dimensioni a mezzi più grandi adibiti al trasporto verso gli impianti di trattamento, con una contrazione dei tempi di trasferimento e una conseguente ottimizzazione dei servizi pianificati ed erogati;

nello specifico, il trasbordo, alle condizioni stabilite dall'art. 193 del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non rientra tra le attività di stoccaggio come definite all'art. 183, c. 1, lett. aa), del medesimo decreto;

RITENUTO CHE

in assenza di un'adeguata rete infrastrutturale di supporto, i mezzi dedicati alla raccolta dei rifiuti sono costretti a lunghe percorrenze, distogliendo risorse al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e

determinando rallentamenti nell'attività di raccolta, con rischio di giacenza degli stessi rifiuti indifferenziati a terra, in prossimità dei punti di raccolta;

il protrarsi delle difficoltà evidenziate nell'attività di raccolta concretizza in tempi brevissimi uno stato di severa criticità nella Capitale, con immediata ripercussione sulle condizioni igienico-sanitarie della città e grave rischio per la salute pubblica;

allo stato attuale, pertanto, continuano a persistere le condizioni che hanno dato luogo all'emissione della citata Ordinanza n. 2/2022;

il concreto verificarsi delle suesposte condizioni, rappresentando un reale rischio di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, determina la fattispecie della contingibilità ed urgenza del provvedimento, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

per i motivi sopra espressi, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente

ORDINA

- di prorogare l'Ordinanza n. 2/2022 proseguendo l'utilizzo dell'area di Saxa Rubra, di proprietà di Roma Capitale, ubicata nel territorio del Municipio XV, in Via Maurizio Barendson/Via Silvio Gigli e individuata al catasto con il Foglio 129, particelle 292 p e 294 p, come meglio individuata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, per le attività di trasbordo dei rifiuti urbani indifferenziati codice EER 200301;

DISPONE

- l'obbligo in capo ad AMA SpA di effettuare l'attività di trasbordo con le limitazioni e in ossequio alle condizioni di seguito specificate:
 - a. il trasbordo dovrà essere effettuato nel rispetto delle condizioni previste all'art. 193, del D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - b. il quantitativo di rifiuti sottoposti a trasbordo non deve superare le 300 t/g;
 - c. il trasbordo dei rifiuti dovrà avvenire senza deposito dei rifiuti a terra e prevedendo tutti i presidi necessari ad evitare qualsiasi nocumento alla popolazione e all'ambiente circostante;
 - d. l'area dovrà essere delimitata e presidiata, prevedendo attività di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio.

Gli effetti del presente provvedimento, in coerenza con la sua natura contingibile e urgente, dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, ad un periodo non superiore a 180 giorni dall'entrata in vigore della medesima Ordinanza.


Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di Roma Capitale e notificato, a termini di legge, al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero della Salute, alla Prefettura di Roma, alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, all'ARPA Lazio, alla ASL Roma 1 e all'AMA SpA.

La Polizia Locale di Roma Capitale è incaricata di verificare la corretta esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "*Codice del Processo Amministrativo*".

IL SINDACO
ROBERTO GUALTIERI





Foglio 129 particelle 292p e 294p